



CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI ,
PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1697 del 08/08/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 334 del 04/08/2023

PROPOSTA N. 2231 del 04/08/2023

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale – CIG 7877789D20 – Contratto rep. n. 5754 del 4/02/2020 – Rinegoziazione corrispettivi – Importo € 50.000,00

La Sottoscritta Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis, responsabile unico del procedimento, giusta disposizione dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione, e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, sottopone alla Dirigente dell'Area 1 Dott.ssa Tamara Agostini il seguente provvedimento:

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 21 aprile 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025" e il "Piano degli obiettivi 2023-2025";

VISTI:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1415 dell'11.10.2019 con la quale il civico Ufficio Contratti, all'esito di procedura aperta, ha aggiudicato, in via definitiva, il Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 25/07/2011 al R.T.I. costituito dalla mandataria Vivenda S.p.a (C.F./P.I. --OMISSIS-- sede legale Via F. Antolisei, n.25 - 00173 Roma) e dalle mandanti Agri Service s.r.l. (C.F./P.I. --OMISSIS-- sede legale Vico dello Sport, n.1 Fraz. Villa Grande - 66026 Ortona) e La Cascina Global Service s.r.l. (C.F./P.I. --OMISSIS-- sede legale Via F. Antolisei, n.25 - 00173 Roma), verso il ribasso offerto del 6,11% sul prezzo posto a base d'asta pari ad € 5,00, Iva esclusa, per ogni pasto;
- le Determinazioni Dirigenziali n. 1412 dell'11.10.2019 e n. 1834 del 18/12/2020 con le quali si sono impegnate le somme necessarie a copertura dell'appalto di cui trattasi;
- il Contratto rep. n.5754 del 4/02/2020, a rogito della Segretaria comunale, per la durata di anni cinque;
- la Determinazione dirigenziale nr. 1004 del 7/06/2022 di presa d'atto della costituzione della nuova ATI Vivenda SpA – La Cascina Global Service s.r.l. per estromissione della mandante Agri Service S.r.l. a seguito della perdita dei requisiti ex art. 80, comma 4 del Dlgs. 50/2016;

VISTA la nota prot. n. 31297 del 27/04/2023 con cui la Ditta Vivenda S.P.A. ha inoltrato formale istanza straordinaria di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, c. 1, del D. Lgs. 50/2016, richiedendo l'adeguamento con effetto da gennaio 2023 ed adducendo le seguenti motivazioni:

- aumento dei prezzi delle materie prime, alimentari e non, dovuto principalmente alla pandemia da COVID 19 e al conflitto in Ucraina;
- conseguente variazione dei listini convenuti con i loro fornitori con incrementi dei prezzi unilaterali e notevoli;
- aumenti spesso incontrollati dei carburanti;
- aumento del costo del personale in misura superiore a quanto ritenuta dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta e della congruità;
- aumento dei costi di manutenzione e riparazione delle attrezzature;

VISTE le tabelle riepilogative allegate alla suddetta nota con cui la Ditta Vivenda ha fatto rilevare l'aumento dell'incidenza dei costi (merce, personale, manutenzione, carburanti) sul prezzo del pasto offerto in sede di gara, aumento quantificato nel 9,83%;

CONSIDERATO che preliminarmente si è dovuto pertanto procedere a valutare se si sia verificato il superamento dell'ordinaria alea contrattuale, costituita dal rischio delle variazioni di costi e valori che rimane entro i limiti della normalità e quindi della prevedibilità, mediante un giudizio di prevedibilità delle circostanze intervenute, che si articola su profili quantitativi, qualitativi e temporali;

PRESO ATTO della situazione di incertezza e di difficoltà che le imprese italiane e non stanno attraversando a seguito dei drammatici avvenimenti che caratterizzano lo scenario politico ed economico – principalmente l'emergenza COVID e la guerra in Ucraina -, e del conseguente inarrestabile aumento dei prezzi e dell'inflazione che segnano indubbiamente la realtà economico e sociale italiana, con importanti ripercussioni su famiglie e imprese;

VISTI:

- l'art. 1467 del codice civile: *“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”;*
- l'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: ...c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;...”*
- la delibera ANAC n. 227/2022 avente ad oggetto *“Indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte*

nell'ambito di contratti pubblici" in merito al riconoscimento delle adozioni delle misure di lock-down in Cina e della situazione bellica in corso in Ucraina quali eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanzialmente in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori;

- l'art. 1374 del Codice Civile (Integrazione del contratto) *"Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità"*;
- l'art. 1375 del Codice Civile (Esecuzione di buona fede) *"Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede"*;
- l'art. 1366 del Codice Civile (Interpretazione di buona fede) *"Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede"*;
- la relazione n. 56/2020 della Corte Suprema di Cassazione avente ad oggetto *"Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale"* che ha evidenziato: *"Nei più disparati settori, che vanno dall'energia alla sanità, dai trasporti al turismo, dagli alimentari al terziario, pare evidente che dall'emergenza sanitaria, economica e sociale accesa su scala mondiale dal Covid-19 stia germinando conseguenze che esondano dagli argini della congiuntura finanziaria sfavorevole; dette conseguenze finiscono per riportare nei casi concreti tratti di straordinarietà, imprevedibilità e inevitabilità tanto marcati ed eloquenti da legittimare la parte pregiudicata ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto squilibrato, tanto in ragione dell'inusuale aumento di una o più voci di costo della prestazione da eseguire (c.d. "eccessiva onerosità diretta"), quanto a causa della speciale diminuzione di valore reale della prestazione da ricevere (c.d. "eccessiva onerosità indiretta")...*

CONSIDERATO che, come come messo in risalto anche dalla Corte di Cassazione nella richiamata relazione in merito all'art. 1467 del c.c. e alla buona fede *"...L'art. 1467 c.c., dal canto suo, nel dare risalto normativo agli eventi straordinari e imprevedibili che sconvolgono l'economia del contratto e nell'assegnare rilevanza all'assetto economico fra le prestazioni, configura, al netto delle soluzioni che contempla, un principio generale di preservazione dell'equilibrio del contratto, principio che reca in sé un doppio, possibile sviluppo: quello radicale dello scioglimento del negozio; quello speculare della sua riconduzione ad equità attraverso la rinegoziazione. ...*

La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale.

È la buona fede, sotto i diversi versanti (esecutivo, interpretativo) in cui viene in rilievo, ad imporre ai contraenti di rendersi disponibili alla modificazione del contratto, allorché la parte interessata a mantenere in essere un rapporto in senso aderente alla concreta realtà del mercato invita l'altra a rinegoziare. E rinegoziare vuol dire impegnarsi a porre in essere tutti quegli atti che, in relazione alle circostanze, possono concretamente consentire alle parti di accordarsi sulle condizioni dell'adeguamento del contratto, alla luce delle modificazioni intervenute. Verosimilmente sarà il contraente svantaggiato a domandare alla controparte l'adeguamento del contratto, indicando altresì le modifiche da apportare alle condizioni precedentemente pattuite. L'altro contraente dovrà condurre la rinegoziazione in modo costruttivo.

ATTESO che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del richiamato art. 1467 del C.C. soltanto la parte favorita dallo sbilanciamento, ovvero l'Amministrazione, può evitare la risoluzione del contratto proponendo una equa modifica dello stesso ovvero, nella fattispecie, accogliendo l'invito a rinegoziare proposto dalla Ditta Vivenda;

CONSIDERATO altresì che, così come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione nella richiamata relazione *“A fronte di una sopravvenienza che alteri l’equilibrio dello scambio, ciò che ragionevolmente occorre è che il contratto prosegua: ma con gli aggiustamenti necessari per superare i problemi e le difficoltà che si sono presentati. Allo scopo, risultano necessari rimedi manutentivi che mirino a tenere in vita il contratto; o di adeguamento, che salvino il contratto conformandolo alle circostanze ed esigenze sopravvenute. Adottare quali rimedi la risoluzione e il risarcimento del danno significherebbe regredire al risultato che l’obbligo di rinegoziazione vuole evitare: la distruzione del contratto. Si tratta di un principio ben radicato nell’ordinamento, a caratura costituzionale, rinforzato da una marcata espressione nei Trattati e nelle direttive dell’Unione europea”*;

PRESO ATTO che l’eccezionalità degli eventi legati allo stato emergenziale da Covid 19, cui si sono sommati gli accadimenti della guerra in Ucraina, sono di fatto elementi esterni alle parti contrattuali, estranei a qualsiasi ragionevole previsione, eventi che travalicano le normali fluttuazioni ed oscillazioni del mercato e pertanto non quantificabili al momento dell’offerta in sede di gara;

RITENUTO che la straordinarietà degli eventi ed il conseguente aumento dei prezzi abbiano comportato una eccessiva onerosità che altera i termini del rapporto economico programmato imponendo alla Ditta un sacrificio economico che eccede la normale alea del contratto tanto da superare il limite di tollerabilità oggettivamente insito nei contratti di durata;

CONSIDERATO che la revisione del prezzo è un rimedio per riequilibrare il sinallagma contrattuale in maniera da assicurare la continuità del contratto in corso di esecuzione senza tuttavia azzerare l’alea contrattuale;

VISTO altresì l’art. 9 del D. Lgs. 36/2023 *Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale* 1. *Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta ; 2. Nell’ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.*

ATTESO CHE alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico descritto, anche a seguito dell’istruttoria sopra riportata, in applicazione della clausola generale di buona fede ordinante della fase di esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1375 c.c. e dell’interesse pubblico al buon andamento del servizio, questa Amministrazione intende valutare le sopraggiunte circostanze segnalate, intervenendo con l’adozione delle misure necessarie a neutralizzare le sopravvenienze che superano l’alea normale del contratto;

VISTE:

- l’istruttoria posta in essere dall’Ufficio Pubblica Istruzione la quale, a seguito di indagini relative all’aumento delle materie prime (Indice FOI), del carburante (Fonte MISE), dei costi di manutenzione (sulla base della variazione listino prezzi Electrolux), del personale (fonte CCNL Settore Pubblici esercizi e Turismo) ha rilevato, considerando il periodo febbraio

2020 (data di firma del contratto) – aprile 2023, un aumento dei prezzi superiore all'alea normale del contratto, quantificabile in una maggiorazione dell'incidenza sul prezzo del pasto offerto in sede di gara del 5,8%, pari a 0,27 centesimi a pasto, Iva esclusa;

- la nota prot. n. 37995/2023 agli atti d'Ufficio, con cui veniva comunicata alla Ditta Vivenda, in considerazione della suddetta istruttoria, il riconoscimento di una rivalutazione del prezzo pari a 0,27 centesimi, Iva esclusa, a far data dal mese di invio della nota di richiesta ovvero maggio 2023;
- la nota prot. n. 42435 del 7/06/2023 con cui la Ditta Vivenda ha richiesto un incontro per una ulteriore verifica in merito alle modalità di calcolo delle percentuali di calcolo delle singole voci e della data di decorrenza della rinegoziazione;

CONSIDERATO che durante l'incontro, tenutosi il 16 giugno 2023 anche alla presenza dell'Assessore di riferimento, la Ditta Vivenda ha richiesto che la rinegoziazione venisse riconosciuta da gennaio 2023 in considerazione dei colloqui già intercorsi con l'Amministrazione prima della suddetta data e del fatto che gli aumenti hanno determinato uno squilibrio della commessa da una data significativamente anteriore;

VISTE altresì:

- la nota prot. n. 50588 con la quale il Consigliere Dott. Andrea Core, all'epoca Assessore alla Pubblica Istruzione, conferma che già dal mese di gennaio 2023 la Ditta Vivenda aveva rappresentato per le vie brevi all'Amministrazione la necessità di una rivalutazione dei corrispettivi;
- la nota prot. n. 50814/2023 con la quale veniva confermato alla Ditta Vivenda quanto già comunicato con la succitata nota prot. n. 37995/2023 ovvero una rivalutazione del prezzo pari a 0,27 centesimi, Iva esclusa, con decorrenza dal mese di gennaio 2023 e fino al 31/12/2023 quando verrà effettuata una nuova valutazione per verificare il permanere dello squilibrio alla luce di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che la suddetta rivalutazione comporta, per il periodo gennaio – dicembre 2023, un aumento di spesa pari presumibilmente ad € 84.000,00;

PRESO ATTO degli importi già impegnati, nonché delle somme in disponibilità sui capitoli 1345/0 e 2030/10 del Bilancio 2023, relativi alla spesa per la fornitura dei pasti presso le mense scolastiche e gli asili nido comunali;

VISTA la nota prot. n. 57172 del 4/08/2023 con la quale è stata richiesta una variazione di Bilancio pari ad € 34.000,00;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare alla Ditta Vivenda la rivalutazione del prezzo offerto in sede di gara pari a 0,27 centesimi, Iva esclusa, per ogni pasto erogato;

RITENUTO, altresì, di impegnare le somme disponibili sui capitoli 1345/0 e 2030/10 del seguente modo:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	2030/10	Descrizione	Fornitura pasti per asili nido		
Missione	12	Programma	01		
Titolo	1	Macro aggregato	0.3	Piano dei Conti	U.1.03.02.15.006

CIG 7877789D20

Importo € 30.000,00

Eserc. Finanz. 2023

Cap./Art. 1345 Descrizione Fornitura pasti per refezione scolastica

Missione 04 Programma 07

Titolo 1 Macro aggregato 03 Piano dei Conti U.1.03.02.15.006

CIG 7877789D20

Importo € 20.000,00

DATO ATTO che:

- ⌘ si è provveduto a quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" e che il numero di C/C dedicato è il nr. IBAN -----OMISSIS-----;
- ⌘ si è provveduto ad acquisire il DURC con scadenza 30/09/2023, con il quale è stato accertato che la ditta è in regola con i versamenti contributivi, allegato al presente atto;
- ⌘ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7877789D20;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

DATO ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali, n.243 del 15 maggio 2014;

RILEVATO che:

- il presente provvedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: ALTO;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale:
 - creazione di flussi informativi;
 - controllo di regolarità dell'attività istruttoria;
 - accertamento della regolarità contributiva tramite DURC;
 - acquisizione e sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nella redazione degli atti;

- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

VISTO il Piano di prevenzione della Corruzione ed il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in materia di obbligo di astensione nell'ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interesse nell'adozione dei provvedimenti di propria spettanza;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi rese dalla Dirigente dell'Area 1 e dalla Responsabile del procedimento acquisite al Protocollo Comunale rispettivamente al numero 76037 del 10/11/2022 e n. 75840 del 10/11/2022;

VISTO il Decreto n.22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara Agostini l'incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 1 denominata "Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educatrice" quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l'effetto, la responsabilità gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

CONSIDERATO che, in coerenza con la Disposizione Dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, la Responsabile del procedimento e dell'esecuzione è la Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis, Responsabile dell'Area 1 - Settore "Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici Asili Nido";

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dall'Organo di Governo dell'Ente predefiniti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Responsabile del procedimento e dell'esecuzione Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis;

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all'art.39, comma 2, dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato da ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della nota prot. n. 31297 del 27/04/2023, con cui la Ditta Vivenda S.P.A., già affidataria del Servizio di Ristorazione Scolastica per conto dell'Ente, ha inoltrato formale istanza straordinaria di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, c. 1, del D. Lgs. 50/2016, richiedendo l'adeguamento con effetto da gennaio 2023;

2. di accordare a favore della ditta Vivenda, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, una rivalutazione del prezzo per ogni pasto erogato, già aggiudicato con atto n. 1415 dell'11.10.2019, pari a 0,27 centesimi Iva esclusa, per il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023;
3. di prendere atto degli importi già impegnati, nonché delle somme in disponibilità sui capitoli 1345/0 e 2030/10 del Bilancio 2023, relativi alla spesa per la fornitura dei pasti presso le mense scolastiche e gli asili nido comunali;

4. di _____ p-----
 OMISSIS-----

5. di impegnare la complessiva somma di € 50.000,00 come di seguito indicato:

Eserc. Finanz. 2023

Cap./Art.	2030/10	Descrizione	Fornitura pasti per asili nido	
Missione	12	Programma	01	
Titolo 1	Macro aggregato	0.3	Piano dei Conti	U.1.03.02.15.006

CIG 7877789D20 - Importo € 30.000,00

Eserc. Finanz. 2023

Cap./Art.	1345	Descrizione	Fornitura pasti per refezione scolastica	
Missione	04	Programma	07	
Titolo 1	Macro aggregato	03	Piano dei Conti	U.1.03.02.15.006

CIG 7877789D20 - Importo € 20.000,00

6. di dare atto che:
 - a) è stato provveduto a quanto previsto dalla Legge 13.8.2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e, in particolare, l'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" e che il numero di C/C dedicato è il nr. **-----OMISSIS-----**;
 - b) è stato provveduto ad acquisire il DURC, con scadenza il 30/09/2023 nel quale è stato accertato che la ditta affidataria è in regola con i versamenti contributivi, che si allega al presente atto;
 - c) il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il nr. **7877789D20**;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
8. di dare atto che il presente atto viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali, n.243 del 15 maggio 2014;
9. di pubblicare il presente atto nella Sezione "Amministrazione trasparente", nonché all'Albo pretorio on-line del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

LA DIRIGENTE

- Esaminato il documento istruttorio che precede, predisposto dal Responsabile del procedimento;
- attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;
- richiamata la normativa vigente in materia;
- attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;
- dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
- ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento
- esaminato l'atto conseguentemente predisposto e riscontrata la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
- adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2231 del 04/08/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 04/08/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2231 del 04/08/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 04/08/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2231 del 04/08/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio	Piano dei Conti	Importo
------	----------	------	--------	--------------------	-----------------	---------

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1697 del 08/08/2023

				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	1345	2051	1	04	07	1	03	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20.000,00
2023	2030	2052	1	12	01	1	03	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30.000,00

Teramo, li 08/08/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2786

Il 09/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1697 del 08/08/2023 con oggetto: **Affidamento del Servizio di Ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale – CIG 7877789D20 – Contratto rep. n. 5754 del 4/02/2020 – Rinegoziazione corrispettivi – Importo € 50.000,00**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. CUPAIOLO FULVIO il 09/08/2023.